



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Posizione n. 333/H/G47

Roma, 22 novembre 2010

AI SIGG.	PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG.	PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA - SERV. PREFET. VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AISIGG.	QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
ALSIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>ROMA</u>
ALSIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
ALSIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PALAZZO CHIGI	<u>ROMA</u>
ALSIG.	DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>SEDE</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
ALSIG.	CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI	<u>SEDE</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AISIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI AEREI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI ED AEREI	<u>LORO SEDI</u>

OGGETTO: Articolo 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 - Interventi in materia pensionistica e previdenziale.
Circolari INPDAP nn. 17 e 18 dell' 8 ottobre 2010.

Nel Supplemento ordinario n. 174/L della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 è stata pubblicata la legge 30 luglio 2010, n. 122 di "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica."

La previsione normativa di cui all'articolo 12 della citata legge 122/2010, reca rilevanti disposizioni in materia pensionistica e previdenziale.

Al riguardo, l'INPDAP, dopo aver acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con le circolari n. 17 e n. 18 emesse in data 8 ottobre 2010, ha reso noto le innovazioni introdotte, rispettivamente, in materia di trattamenti di fine servizio e di pensione.

Ciò premesso, con la presente circolare, nel trasmettere le due direttive sopracitate si intende fornire le prime indicazioni sugli effetti della normativa richiamata che incidono sulle posizioni pensionistiche e previdenziali del personale della Polizia di Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

1) Circolare n. 18 dell'8/10/2010.

Articolo 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 **convertito** con modifiche nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 - Interventi in materia pensionistica.

Al riguardo, in questa sede, si richiamano le disposizioni introdotte dai commi 1 e 2 del citato articolo 12 in tema di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia (comma 1) e anzianità (comma 2).

a.) Articolo 12 comma 1 - pensioni di vecchiaia - (punto 2.1 della circolare n. 18 dell'8/10/2010).

La citata previsione normativa, nella formula/ione definitiva, prevede per i dipendenti che maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a decorrere dall'anno 2011, il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

Per il personale iscritto all'INPDAP, sono destinatari della previsione normativa i soggetti che accedono ai pensionamenti di vecchiaia a "65 anni se uomini, e, se donne, a 61 anni fino al 31/12/2011 ovvero 65 anni dal 1/1/2012 nonché agli appartenenti a categorie di personale per le quali sussistono limiti di età diversi da quelli sopra esplicitamente individuati".

Al riguardo, L'Ente previdenziale ha chiarito che la nuova disposizione si applica a tutto il personale che matura i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento a decorrere dall'anno 2011; sono esclusi quindi tutti i dipendenti che hanno già maturato alla data del 31/12/2010 i requisiti previsti dalla normativa vigente per la pensione di anzianità, ancorché la cessazione intervenga in data successiva all' 1/1/2011 a titolo diverso.

b) Articolo 12 comma 2 - pensioni di anzianità - (punto 2.1 della circolare n. 18 dell'8/10/2010).

[1 suddetto comma 2 ha previsto "Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni" il conseguimento del diritto alla pensione decorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Al riguardo l'INPDAP, con la circolare n. 18, ha precisato che le deroghe al nuovo regime di accesso al pensionamento a decorrere dal 2011 sono quelle espressamente previste dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 12 illustrate al paragrafo 2.4 della circolare suddetta.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

c) Effetti dell'articolo 12 commi 1 e 2 sulle posizioni pensionistiche del personale della Polizia di Stato.

L'Istituto di previdenza, a seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute ha evidenziato, con nota del 27/10/2010, diretta a tutte le proprie sedi territoriali che, come indicato alle pagine 2, 3 e 4 della Circolare n. 18 dell'8/ 10/2010, le deroghe all'applicazione delle citate finestre mobili sono solo quelle espressamente previste ai commi 4 e 5 dell'art. 12 così come esplicitate al paragrafo 2.4 della citata circolare.

E' stato altresì ribadito che le *citae finestre mobili* si applicano anche al personale delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo di **Polizia** penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato), nonché al personale **appartenente al** Corpo Nazionale dei Vigili del **Fuoco**, in quanto non rientranti nelle **deroghe** espressamente previste dal citato art. 12, commi 4 e 5.

Pertanto, in relazione ai pensionamenti di vecchiaia per il personale della Polizia di Stato che raggiunge i limiti di età nel corso del 2011 la cd. finestra mobile di cui all'art. 12 comma 1, non si applica nella sola ipotesi che entro il 31/12/2010 siano stati già maturati i requisiti minimi previsti dall'articolo 6 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165 ossia, rispettivamente, 57 anni di età e 35 di anzianità contributiva o 40 anni di anzianità contributiva ovvero 53 anni di età ed il massimo dell'anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza, requisiti per i quali, se maturati entro il 31/12/2010, continuano ad operare le decorrenze già previste dalle disposizioni previgenti.

Inoltre è opportuno precisare che dal 2011, nell'ipotesi che i predetti requisiti minimi stabiliti per la pensione di anzianità dovessero maturare in data anteriore al raggiungimento dei limiti di età previsti per la pensione di vecchiaia, il differimento di un anno decorrerà esclusivamente dalla data di maturazione dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione di anzianità.

2) Circolare n. 17 dell'8/10/2010.

Articolo 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 **convertito** con modifiche nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 - Interventi in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto.

Le novità introdotte dall'articolo 12 del D.L. 78/2010 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto sono state illustrate nella circolare n. 17 dell'8 ottobre 2010.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

In particolare si ritiene opportuno evidenziare la disposizione di cui al comma 7 che dispone la rateizzazione delle indennità di fine servizio comunque denominate, con le deroghe previste dal comma 9.

Inoltre al comma 10 è stato previsto che a decorrere dal 1/1/2011 il sistema di calcolo dell'indennità di buonuscita del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, che non sia già sottoposto al regime del TFR, opererà secondo le modalità stabilite dall'articolo 2120 del codice civile.

Dette regole si applicano pertanto, anche al personale della Polizia di Stato secondo i criteri illustrati nella circolare n. 17 che prevedono, con decorrenza 1/1/2011, il calcolo dell'indennità di buonuscita in due quote. In buona sostanza per le anzianità maturate alla data del 31/12/2010 il calcolo dell'indennità di buonuscita sarà effettuato secondo le regole previgenti, ovvero quelle stabilite dal D.P.R. 1032/1973, mentre, la seconda quota - anzianità decorrenti dal 1/1/2011 - con l'applicazione delle regole previste dall'art. 2120 del Codice Civile.

Detto calcolo, come ha precisato l'INPDAP, non muta la natura della prestazione in esame che rimane sempre "trattamento di fine servizio" e, pertanto, è stato precisato che le voci retributive utili ai fini dell'accantonamento restano quelle considerate ai fini dell'indennità di buonuscita.

Tenuto conto della portata della normativa in riferimento che incide con carattere di novità sulle posizioni pensionistiche e previdenziali di personale appartenente ad ordinamenti caratterizzati da specifiche peculiarità, si fa riserva di inviare ulteriori e puntuali indicazioni non appena saranno approfonditi gli effetti complessivi della normativa in questione.

Tanto premesso, nel richiamare la rilevanza della materia in argomento, si prega di favorire la massima diffusione alla categoria amministrata.

IL DIRETTORE CENTRALE
Cecere Palazzo